Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 agosto 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.330 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(4718)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 16 maggio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1963
registro n. 44 Difesa-Esercito, foglio n. 257

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 - Bollettino Ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 497, 595:

POLATTINI Geremia, da Lanzada (Sondrio), caporale;

ZILIANI Giuseppe, da Siviano (Brescia), caporal maggiore.

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1914, registro n. 49, foglio n. 154 - Bollettino Ufficiale 1914, dispensa 26, pagina 716:

MOCCIA Francesco, da Napoli, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 5 giugno 1915, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1915, registro n. 53, foglio n. 199 - Bollettino Ufficiale 1915, dispensa 31, pagina 1124:

MOCCIA Francesco, da Napoli, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1916, registro n. 23, foglio n. 6 - Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 92, pagine: 5433, 5435, 5443:

MONFRINOLI Guido, da Rio Grande, caporale;

PELLEGRINI don Enrico, da Iesi (Ancona), cappellano;

TODESCHINI don Pietro, da Selino (Bergamo), cappellano.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48, foglio n. 7 - Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 36, pagine: 3281, 3293:

MAQUIGNAZ don Pietro, da Verrès (Aosta), cappellano;

MOSCA Luigi, da Palermo, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1917, registro n. 52, foglio n. 327 - Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 50, pagina 4388:

ROBILOTTA don Francesco, da Montemurro (Potenza), cappellano.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300 - Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 60, pagine 5111, 5125, 5747:

CITTADINI don Vittorino, da Camarda (L'Aquila), cappellano;

MAGNICO don Garibaldo, da Pianoro (Bologna), cappellano;

SANDRI don Angelo, da Robbia (Pavia), cappellano.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292 - Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 68, pagine: 5747, 5748, 5753, 5758, 5774, 5782:

BRESCIANI don Giovanni, da Pietrasanta (Lucca), cappellano;

CAIROLI don Pierpaolo, da Lomazzo (Como), cappellano;

DALLA ZUANNA don Virgilio, da Valstagna (Vicenza), cappellano;

FRATTINI Rocco, da Bellinzago Novarese, soldato;

QUARANTA don Casimiro, da Baveno (Novara), cappellano;

TOSO don Celeste, da Loria (Treviso), cappellano.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303 - Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6581, rettificato con Bollettino Ufficiale 1929, pagina 565:

GUSMEROLI Cirillo, da Tartano (Sondrio), soldato.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184 - Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 87, pagine: 7161, 7167, 7174:

BRAMI don Domenico, da Bibbiena (Arezzo), cappellano;

FARINETTI don Vittorio, da Orsara Bormida (Alessandria), cappellano;

MAROTTA don Giuseppe, da Tromello (Pavia), cappellano.

Decreto legislativo 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2 - Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 3, pagine: 250, 255 - Bollettino Ufficiale 1922, dispensa 2, pagina 87:

BIAGIOTTI don Giuseppe, da Orvieto, cappellano;

CALTABIANO Federico, da Giarre (Catania), aspirante ufficiale;

NORDIO Augusto, da Trieste, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264 - Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 15, pagine: 1258, 1276:

GAMALERI don Giuseppe, da Alessandria, cappellano;

TEOBALDI don Giovanni, da Trinità (Cuneo), cappellano.

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 18, foglio n. 228 - Bollettino Ufficiale 1918, dispensa n. 32, pagina 2560:

BERGER don Battista, da Mentoulles (Torino), cappellano.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230 - Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3233:

ALFIERI Giuseppe, da Germignaga (Varese), caporale;

FISSOLO don Antonio, da Fossano (Cuneo), cappellano;

GATTI don Clemente, da Pressana (Verona), cappellano;

ZUCCHI don Bartolomeo, da Trinità (Cuneo), cappellano.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(6825)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 1963.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1959, concernente la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, per il triennio 1959-1962;

Ravvisata la necessità di procedere alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Visti gli articoli 6 e 8 del testo unico di statuto, deliberato dall'Istituto ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile stesso anno;

Viste le designazioni formulate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, per il triennio 1963-1966, è composto come di seguito indicato:

Manna dott. Ferdinando, membro scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

M. O. gen. Tognoni Giorgio, cieco di guerra; col. Masuelli Ernesto, cieco di guerra e Paciello rag. Lorenzo, designati dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

M. O. Sciorilli Antonio, cieco di guerra; Bini Otello, cieco di guerra e Lorenzo dott. Giuseppe, scelti tra i nominativi designati dalla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1963

LEONE

(7230)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Cervo (Imperia).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cervo (Imperia) in data 30 ottobre 1962, n. 38, con la quale è stato proposto che al territorio di quel Comune venga riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Cervo (Imperia) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per l'amministrazione della stazione indicata all'art. 1, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cervo, con sede in Cervo.

Il prefetto di Imperia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'Interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(7144)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Puglie, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previsto dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24752, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 6, con il quale venne costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 chiamandone a far parte, in qualità di membro il dott. ing. Rocco Manzo, allora ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive;

Visto il decreto ministeriale 6855 in data 22 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 28, foglio n. 49, con il quale il dott. ing. Luigi De Stefano, ingegnere capo del Genio civile venne nominato membro della citata Commissione al posto dell'ispettore generale Manzo chiamato a sostituire nello stesso Collegio un altro membro;

Considerato che il suddetto dott. ing. De Stefano è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Vincenzo Minchilli, addetto al Provveditorato di Bari, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, in sostituzione del dott. ing. Luigi De Stefano, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dott. ing. Minchilli un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 15.000, occorrente per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 297

(7145)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.
Classificazione tra le provinciali di undici strade in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1961, numero 46204, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Rovigo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti 11 strade:

1) San Martino di Venezze Beverare Pettorazza Grimani Leze	km.	13,500
2) Cavanella Po Loreo Rosolina	»	9,300
3) Curicchi Papozze Villanova - Marchesana Crespino Guarda Veneta Polesella	»	26,850
4) Piano di Rivà Molo Farsetti - Porto Tolle Scardovari Bonelli .	»	29,600
5) Palà di Lama Selva di Gavello	»	2,300
6) Contarina - Cà Venier Cà - Zuliani	»	20,100
7) Rasa di Lendinara - Canda .	km.	8,600
8) Bivio Scalon di Donada - Strada statale n. 309 « Romea »	»	1,200
9) Grignano Spianata di Rovigo .	»	4,000
10) Bergantino - Cascina del Preon	»	3,500
11) Cà Negra - Loreo	»	5,000
per un totale di	km.	123,950

che non sono classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le 11 strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7112)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.
Classificazione tra le provinciali di ventisei strade in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, numero 33306, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Alessandria e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali,

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti ventisei strade:

1) Serravalle-Cassano per Sardigliano: dalla provinciale Serravalle-Carrega in località Lastrico di Serravalle per Stazzano, Sardigliano, Cassano, Spinola, sino all'incontro con la Strada statale n. 35 dei Giovi presso Cassano	km.	9,289
2) Diramazione per Cuquello: dalla strada provinciale Serravalle-Cassano per Sardigliano sino all'inizio dell'abitato di Cuquello (Cappelletta sul lato destro)	»	0,934
3) Arquata-Grondona: dal bivio di via Roma in Arquata sino all'inizio del ponte sul torrente Dorsegna in località peso pubblico in Grondona	»	6,730
4) Diramazione per Tassarolo dalla provinciale n. 9 Novi-Genova per la Bocchetta: dall'incontro con la provinciale Novi-Genova per la Bocchetta (progressiva km. 2,775) sino all'incontro con la provinciale Gavi-Spinetta in località Villa Giustiniana	»	7,398

5) Cassine-Alice Belcolle per Ricaldone: dalla Strada statale n. 30 della Val Bormida in Cassine per Ricaldone, Alice Belcolle sino a m. 1040 prima dello incontro con la Strada statale n. 108 del Turchino km. 8,990

6) Diramazione per Acqui: dalla provinciale Cassine-Alice Belcolle per Ricaldone dopo l'abitato di Ricaldone sino all'incontro con la Strada statale numero 108 del Turchino presso il ponte sul rio Ghidone » 4.000

7) Terzo-Canelli per Montabone: dalla Strada statale n. 30 della Val Bormida presso la casa cantoniera in regione Braida per Terzo sino al confine con la provincia di Asti » 4,415

8) Diramazione per Trisobbio dalla provinciale n. 17 Strevi-Roccagrimalda: dalla provinciale n. 17 Strevi-Roccagrimalda (progressiva km. 9,290) sino all'incontro con la provinciale n. 40 Ovada-Rivalta (progressiva km. 7,235) » 2,065

9) Diramazione per Morsasco dalla provinciale n. 40 Ovada-Rivalta: dalla provinciale n. 40 Ovada-Rivalta alla progressiva km. 10,840 per Morsasco sino all'incontro con la Strada statale n. 108 del Turchino . » 4,300

10) Occimiano-Giarole: dalla Strada statale n. 31 del Monferrato progressiva km. 36.250 presso Occimiano sino al peso pubblico di Giarole » 4,263

11) Conzano-Lu: dalla provinciale Ticineto-Vignale in Conzano sino all'incontro della provinciale n. 32 Valenza-Solero in Lu .. » 4,448

12) Casale Borgo San Martino per Frassineto: dal muro di cinta della casa del sig. Casaroli in Casale per Frassineto sino all'incontro con la strada provinciale Ticineto-Vignale in Borgo San Martino » 11,248

13) Villavernia-Sant'Agata Fossili: dalla Strada statale n. 35 dei Giovi in Villavernia per Carezzano sino all'inizio dell'abitato di Sant'Agata Fossili . » 7,590

14) Pontecurone-Viguzzolo: dall'incontro con la circonvallazione di Pontecurone sino all'incontro con la provinciale n. 14 Tortona-Rivanazzano in Viguzzolo (via Braghera) » 6,249

15) Spineto-Carezzano per Paderna: dalla Strada statale n. 35 dei Giovi per Spineto-Paderna, Carezzano Superiore sino all'incontro con la provinciale Villalvernia-Sant'Agata F. in Carezzano Inferiore » 7,544

16) Diramazione per Carbonara: dalla provinciale Spineto-Carezzano per Paderna presso Spineto sino all'incontro con la diramazione per Carbonara della strada provinciale Tortona-Castellania per Villaromagnano in Carbonara » 0,932

17) Montechiaro-Denice: dall'estremità della piazza comunale di Montechiaro sino alla Strada statale n. 30 della Valle Bormida in prossimità della stazione delle Ferrovie dello Stato di Montechiaro-Denice - Dalla Strada statale n. 30 della Val Bormida, a 205 metri dal suddetto innesto sino all'inizio dell'abitato di Denice (presso fontana pubblica) . . . . km. 8,840

18) Cassinella-Cimaferle: dall'estremità della piazza S. Defendente in Cassinelle per le località Galanti e Madonnina sino all'incontro con la provinciale Acqui-Palo per Ponzone nei pressi di Toleto . . . . » 9,800

19) Castelletto d'Erro Melazzo: dall'estremità del piazzale della Chiesa di Castelletto d'Erro sino all'incontro con la Strada statale n. 109 del Sassello in località Giardino sotto l'abitato di Melazzo . . . . » 6,885

20) Diramazione per San Germano dalla provinciale n. 31 Casale-Grazzano: dalla provinciale n. 31 Casale-Grazzano progressiva km. 0,100 sino all'incontro con la Strada statale n. 31 del Monferrato in San Germano . . . . . » 1,668

21) Diramazione per Rosignano dalla provinciale n. 31 Casale-Grazzano: dall'incontro con la diramazione per la stazione delle Ferrovie dello Stato di San Giorgio sino all'inizio dell'abitato di Rosignano . . . . . » 1.962

22) Diramazione per Olivola dalla provinciale n. 31 Casale-Grazzano: dalla provinciale n. 31 Casale-Grazzano fino alla piazza San Pietro di Olivola . . » 0,350

23) Diramazione per Fons Salera dalla provinciale n. 31 Casale-Grazzano: dalla provinciale n. 31 Casale-Grazzano progressiva km. 16,450 sino all'incontro con la provinciale n. 7 Casale-Altavilla progressiva km. 15,984 . . » 4,573

24) Cellamonte-Ozzano per Rosignano: dalla provinciale n. 31 Casale-Grazzano alla progressiva km. 9,080 per Cellamonte Rosignano, sino all'incontro con la provinciale Ozzano-Ottiglio in prossimità di Ozzano . . . . » 5,587

25) San Germano Terruggia: dalla Strada statale n. 31 del Monferrato in San Germano di Casale sino all'inizio del selciato di via Roma in Terruggia (casa fratelli Pessina) . . . . » 2,351

26) Diramazione per Cuccaro dalla provinciale n. 22 Alessandria-Moncalvo: dalla strada provinciale n. 22 Alessandria-Moncalvo in Fubine progressiva km. 16,700 sino all'incontro con la strada provinciale Vignale-Cuccaro presso garage Arfea in Cuccaro . . . . . . » 4,286

per un totale di km. 136,697

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le ventisei strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7192)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 33105, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Udine e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso:

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le dodici strade:

1) del Corno: innesto strada della Val Cellina a San Vito di Fagagna-innesto strada Sandanielese al Cristo e innesto strada Sandanielese al bivio Madrisio-Madrisio-Rive d'Arcano-San Daniele del Friuli	km.	10,500
2) di Grions del Torre: Povoletto-Grions del Torre bivio per Ziracco-Remanzacco	»	5,100
3) del Fossalon: Villa Vicentina-San Valentino-San Lorenzo-Ponte Cava-confine goriziano (Fossalon)	»	12,800
4) di Torviscosa: innesto strada di Joannis a Bagnaria Arsa-Torviscosa	»	6,200
5) di San Gervasio: innesto Strada statale n. 14 della Venezia Giulia a Muzzana del Turgnano-innesto strada Maranense a Carlino	»	5,000
6) di Gonars: innesto strada Ungarica al quadrivio Gonars-Bicinicco-Gonars-innesto strada Maranense presso il bivio Castello di Porpetto	»	3,600
7) di Invillino: Villa Santina-Invillino-Chiaulis	»	8,200
8) del Lumiei: Ampezzo-Sauris-confine bellunese	»	21,600
9) della Roiata: Budoia-Roveredo in Piano-La Roiata-San Quirino	»	13,700
10) di Toppo: innesto strada della Val Tramontina a Meduno-innesto strada della Val Cosa a Travesio	»	8,000
11) di Usago: innesto strada della Val Tramontina a Sequals-innesto strada della Val Cosa a Usago	km.	4,200
12) di Lestans: innesto strada della Val d'Arzino a Valeriano-Lestans-innesto strada della Val Tramontina a Sequals . .	»	6,200
Totale . .	km.	105,100

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le dodici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7191)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1962, con il quale il dott. Scatà Armando, membro della citata Commissione in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, è stato sostituito con il dott. De Tomi Valerio;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona n. 7438, datata 27 maggio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè è cessato dal servizio, il dott. De Tomi Valerio con il rag. Posenato Gianni;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Posenato Gianni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Verona quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7089)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1961 numero 50213, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Sassari, e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade quale l'Amministrazione provinciale di Sassari nel l'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) al n. 82 è compresa la strada La Maddalena-Guardia del Turco-Spalmadore;

Vista la deliberazione 7 aprile 1961, n. 38, con la quale l'Amministrazione provinciale di Sassari nel chiedere la provincializzazione del tratto « La Maddalena-Guardiavecchia » ha proposto che la dizione della strada anzidetta venga così modificata: « Guardiavecchia-La Maddalena-Guardia del Turco-Spalmadore »;

Visto il voto 18 giugno 1963, n. 1129, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che il tratto stradale anzidetto può essere classificato provinciale ai sensi degli articoli 16, 18 e 5 della legge n. 126 e che conseguentemente la dizione della strada di cui al n. 82 del piano anzidetto può essere modificata giusta la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Sassari,

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto stradale « La Maddalena-Guardiavecchia » della estesa di km. 4+100, è incluso nel piano approvato con il citato decreto ministeriale 14 gennaio 1961, n. 50213, ed è classificato provinciale.

chia Art. 2.

La dizione della strada di cui al n. 82 del piano anzidetto viene sostituita con la seguente: « Guardiavecchia-La Maddalena-Guardia del Turco-Spalmadore » della complessiva estesa di km. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(7115)

---

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le seguenti strade:

1) Tricarico Bocca Nera dall'abitato di Tricarico alla strada di « Calle » (ora Strada statale n. 277) congiungente le Strade statali n. 7 e n. 96	km.	11,331
2) Val Basentello: da contrada « Masseria D'Errico » a contrada « Manca del Brigante »	»	7,500
3) Scalo Irsina Fontana Vetere: dallo scalo omonimo alla contrada « Fontana Vetere »	»	9,052
4) Strada in sinistra fiume Bradano: dalla Strada statale n. 175 al bivio con la « Carrera » presso Masseria Andriulli	»	10,069
5) Craco San Mauro Forte 2° tronco: da Piano Francone all'abitato di San Mauro Forte	»	9,500
6) Strada degli Aranceti di Tursi: tronco dalla provinciale 154 presso ponte Masone alla Strada statale n. 104 presso ponte Sinni	»	11,000
7) Strada dalla Val Basento alla Ferrandina Stigliano: tronco dalla Strada statale n. 176 (km. 19+500) all'innesto con la Ferrandina Stigliano (contrada « La Piantata ») compresa la diramazione per Craco San Mauro Forte	»	15,500
per un totale di	km.	73,952

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 25 febbraio 1960, n. 2613;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 giugno 1963

(7113) *Il Ministro*: SULLO

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1963.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, numero 2613, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Matera e nel quale sono riportate:

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1963.

Classificazione tra le provinciali di venti strade in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1960, n. 46383, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Catania e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

Da Nicolosi alla Cantoniera Meteorico Alpina sull'Etna, e dalla Cantoniera per i monti Silvestri e Cassone a Zafferana Etnea	km.	36+354
Dal termine della via Petraro di Catania per la contrada Passo Gravina, all'innesto sulla provinciale n. 10, nel tratto Barriera del Bosco - Gravina	»	2+290
Dal termine del lastricato a bolognini, dopo Cibali a Santa Sofia, innesto sulla provinciale di Passo Gravina e diramazione per la contrada Carrubella innesto sulla strada Cibali San Giovanni Galermo	»	2+941
Strada di bonifica n. 2 « dal Consorzio di Caltagirone, della provinciale n. 27 (Catania-Caltagirone) a Torretta Magiolino »	»	10+535
Strada da Maletto al Casello Mangiasarde, innesto sulla Strada statale n. 120 nel tratto Randazzo Cesarò	»	5+601
Strada « dalla Strada statale n. 114 presso Guardia a Stazzo »	»	3+200
Da Aci Sant'Antonio all'innesto sulla provinciale n. 8 tronco 4° in contrada Monterosso e diramazione da Aci Sant'Antonio a Santa Maria la Stella	»	8+201
Strada dalla provinciale n. 44 (Biancavilla ponte sul Simeto) alla provinciale n. 16 (Paternò-Maccarrone)	»	3+635
Strada di accesso alla stazione ferroviaria di Castiglione	»	1+055
Strada di accesso allo scalo ferroviario di Grammichele	»	0+200
Da Mascali alla Marina di Fondachello	»	1+705
Dall'abitato di Massa Annunziata per il Santuario Madonna della Sciara di Mompilieri all'abitato di Nicolosi	»	3+620
Strada dall'innesto sulla provinciale n. 59 tronco 1° (Zafferana-Milo) con innesto nell'interno dell'abitato di Milo alla borgata Casello	»	0+840
Dall'abitato di Riposto, in prossimità del porto, per la frazione Torre, all'innesto sulla provinciale n. 2 tronco 3° in contrada Archi	»	4+135
Da Trecastagni, innesto sulla provinciale Blandano Trecastagni alla contrada Cicirello	»	4+315
Da Tremestieri innesto sulla provinciale n. 42 (Sant'Agata Battisti-Tremestieri), all'innesto sulla provinciale n. 10 nell'abitato di Gravina	»	1+705
Da Valverde alla frazione Carminello	»	0+995
Dallo innesto sulla provinciale Aci Sant'Antonio Viagrande all'innesto sulla provinciale Lavina-Aci Bonaccorsi	km.	1+450
Strada dall'innesto sulla provinciale n. 39/1 Caltagirone-Niscemi in località Santa Maria di Gesù, attraverso la contrada Portosalvo alla stessa provinciale in contrada San Marco	»	3+120
Ex tronco della Strada statale n. 114 in corrispondenza della frazione Cannizzaro	»	1+375
per una estesa complessvia di	km.	97+272

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 8 agosto 1960, n. 46383;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7114)

DECRETO PREFETTIZIO 24 luglio 1963.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Latina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 923/Gab., in data 30 gennaio u. s., con il quale è stato costituito, per il triennio 1° febbraio 1962-31 gennaio 1965, il Consiglio provinciale di sanità di Latina;

Visto il successivo decreto n. 3488, in data 29 marzo 1962, con il quale il dott. Mario Romano veniva nominato, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, componente del predetto consesso in sostituzione del dott. Vincenzo Giorgino, trasferito ad altra sede;

Considerato che anche il dott. Romano è stato, testè, trasferito ad altra sede;

Vista la lettera, in data 23 c. m., con la quale lo Istituto nazionale della previdenza sociale - Sede di Latina, segnala, in sostituzione del predetto dott. Romano, il dott. Ascanio Ballanti;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Ascanio Ballanti è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Latina, costituito per il triennio 1° febbraio 1962-31 gennaio 1965, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Mario Romano.

Latina, addì 24 luglio 1963

Il Prefetto: PIGNATARO

(7199)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 29 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 293

Il decreto del Presidente della Repubblica, adottato il 16 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1955, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 1, concernente la concessione della medaglia d'argento al valor militare a Bengardino Giuseppe, è rettificato come segue per quanto riguarda il nominativo:

« Bencardino Giuseppe ».

Il decreto stesso resta invariato in ogni sua restante parte.

(6541)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica del Protocollo che apporta modifiche alla Convenzione del 12 ottobre 1929 per la unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a L'Aja il 28 settembre 1955.

Il 4 maggio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 dicembre 1962, n. 1832, è stato effettuato a Varsavia il deposito dello strumento di ratifica del Protocollo che apporta modifiche alla Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a L'Aja il 28 settembre 1955.

In conformità all'articolo XXII il Protocollo entrerà in vigore, per l'Italia, il 2 agosto 1963.

(7094)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1963, sono stati respinti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato proposti il 14 settembre 1959 dal dott. Zanetti Bernardino, cancelliere presso la Pretura di Borgo Valsugano, avverso i provvedimenti del 7 aprile 1959, 7 aprile 1959 e 10 luglio 1959 del presidente della Corte d'appello di Trento, con i quali veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 28 marzo 1958-23 aprile 1959, trattandosi di missione continuativa disposta con decreto del presidente della Corte d'appello di Trento in data 11 marzo 1958, ed essendo, pertanto, le relative indennità soggette alle graduali riduzioni di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489.

(7119)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Egisto Barbieri, nato a Piovene Rocchette il 21 maggio 1925 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Padova il 31 ottobre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(7034)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di otto società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1963 le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Ippocampo », con sede in Cesenatico (Forlì), costituita il 16 dicembre 1954 per rogito Ricchi, repertorio n. 13030;

2) Società cooperativa edilizia « Rinè », con sede in Vedano al Lambro (Milano), costituita il 9 luglio 1954 per rogito Canali, repertorio n. 7199;

3) Società cooperativa edilizia «C.O.D.O.P. » - Operai Dipendenti Olivetti Pozzuoli, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita il 21 marzo 1956 per rogito De Luca, repertorio n. 8883;

4) Società cooperativa di consumo « ACLI di consumo e agricola », con sede in frazione Grello di Gualdo Tadino (Perugia), costituita il 24 giugno 1949 per rogito Sergiacomi, repertorio n. 14899/6419;

5) Società cooperativa agricola « Terra e Lavoro Cà dei Frati », con sede in Reggio Emilia, costituita il 7 giugno 1956 per rogito Canali, repertorio n. 1484;

6) Società cooperativa mista « S.C.A.T. » Cineamatori - Attori - Tecnici, con sede in Roma, costituita il 26 gennaio 1957 per rogito Gamberale, repertorio n. 55607;

7) Società cooperativa edilizia « Arcidosso Romano », con sede in Roma, costituita il 5 agosto 1954 per rogito Dragonetti, repertorio n. 20463;

8) Società cooperativa agricola « L'Alba del Lavoro », con sede in Montecompatri (Roma), costituita il 19 agosto 1945 per rogito Colosso, repertorio n. 15499/5242.

(7093)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1963, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 330, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal signor Giovagnoli Umberto avverso il provvedimento 1° aprile 1961, col quale il prefetto di Ancona respinse il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso sig. Giovagnoli contro la decisione della Giunta comunale di Ancona, relativa all'iscrizione del ricorrente nello stato degli utenti pesi e misure di quel Comune.

(7096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 1

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale, relativo al certificato qui appresso descritto a favore di « Minervini Lucrezia, nata il 12 settembre 1896 a Napoli, moglie di Franza Roberto, nato il 1° gennaio 1892 a Napoli, ivi domiciliata ».

B.T.N. 5 % - 1966 n. 414 di L. 1.615.000 cap. nom.
cedola di scadenza: 1° ottobre 1962
rendita semestrale L. 40.375.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando predetto.

Il direttore generale: GRECO

(7242)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 2 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,82	620,74	620,79	620,75	620,78	620,76	620,76	620,80	620,76	620,75
$ Can.	573,71	574 —	574 —	573,50	572,75	573,90	573,775	573,75	573,87	573,60
Fr. Sv.	143,74	143,71	143,76	143,75	143,70	143,74	143,775	143,75	143,75	143,75
Kr. D.	88,50	89,91	89,90	89,905	89,90	89,91	89,899	89,95	89,90	89,90
Kr. N.	86,89	86,88	86,90	86,85	86,90	86,88	86,88	86,90	86,88	86,90
Kr. Sv.	119,72	119,65	119,65	119,675	119,75	119,65	119,665	119,70	119,65	119,65
Fol.	172,12	172,16	172,19	172,155	172 —	172,14	172,15	172,12	172,14	172,10
Fr. B.	12,45	12,441	12,445	12,44375	12,44	12,44	12,44375	12,45	12,44	12,445
Franco francese	126,70	126,68	126,705	126,69	126,70	126,68	126,69	126,70	126,68	126.70
Lst.	1738,56	1738,50	1738,65	1738,60	1738 —	1738,65	1738,70	1738.60	1738.60	1738,50
Dm. occ.	155,75	155,73	155,77	155,75	155,70	155,75	155,74	155,77	155,76	155.75
Scell. Austr.	24,06	24,05	24,05	24,05875	24,05	24,06	24,061	24,07	24,05	24,05
Escudo Port.	21,68	21,68	21,69	21,69	21,70	21,67	21,67	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 2 agosto 1963

Rendita 5 % 1935	107,225
Redimibile 3,50 % 1934	90,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	97 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1963

1 Dollaro USA	620,755
1 Dollaro canadese	573,637
1 Franco svizzero	143,762
1 Corona danese	89,902
1 Corona norvegese	86,865
1 Corona svedese	119,67
1 Fiorino olandese	172,152
1 Franco belga	12,444
1 Franco francese	126,69
1 Lira sterlina	1738,65
1 Marco germanico	155,745
1 Scellino austriaco	24,06
1 Escudo Port.	21,68

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1963, registro n. 263 Riscatti, foglio n. 150, è stato dichiarato inammissibile, per incompetenza della autorità adita, il ricorso straordinario prodotto in data 21 settembre 1961 dal dottor *Bignami Angelo avverso il decreto del Ministro per la difesa* n. 650 del 27 gennaio 1961, per la parte in cui il riscatto degli anni di studi universitari è stato limitato al periodo non contemporaneo a servizi militari utili di per sè in pensione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 173 Perequazioni, foglio n. 215, è stato dichiarato inammissibile, per incompetenza dell'autorità adita, il ricorso straordinario del 12 maggio 1961 prodotto dal dott. Sergi Giuseppe avverso il decreto del Ministro per la difesa n. 2927/C del 5 dicembre 1960, col quale si è provveduto a riliquidare la pensione ordinaria, già conferitagli, sulla base di anni venti di anzianità di servizio e dello stipendio corrispondente al coefficiente 271, 10° aumento.

(7095)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, *registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo*, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto l'11 ottobre 1959 dal direttore di sezione nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Salvatore Angelone, avverso il provvedimento del 16 giugno 1959, con il quale è stata respinta una sua istanza tendente ad ottenere la retrodatazione della promozione alla qualifica rivestita e la conseguente ricostruzione della carriera.

(7097)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 24 aprile 1962 dal sig. Alberto Oranges, per ottenere la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, con il quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario dallo stesso proposto in data 27 febbraio 1960.

(7098)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno di risulta sito lungo il torrente Staffora, in comune di Rivazzano (Pavia).

Con decreto 14 giugno 1963, n. 401/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno di risulta sito lungo il torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Rivazzano (Pavia), al foglio XXX, mappale *C*, sub. *b*. di mq. 2010, ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 novembre 1962, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Pavia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6905)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sinistra del fiume Piave, in comune di Salgareda (Treviso).

Con decreto 14 giugno 1963, n. 400/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sinistra del fiume Piave, segnato nel catasto del comune di Salgareda (Treviso), Sez. *A*, foglio XII, mappale 103, di mq. 623, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 settembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Terviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6906)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte di un colatore, in comune di Sabbioneta (Mantova).

Con decreto 14 giugno 1963, n. 399/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte di un colatore, segnato nel catasto del comune di Sabbioneta (Mantova), al foglio XXIII, mappale 28 ½, di mq. 140, ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 febbraio 1962, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6907)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dell'alveo abbandonato del fiume Marecchia, in comune di Verucchio (Forlì).

Con decreto 5 luglio 1963, n. 397/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dell'alveo abbandonato del fiume Marecchia, segnato nel catasto del comune di Verucchio (Forlì), al foglio 22, mappale 91, di mq. 21.900, ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 luglio 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Forlì, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6908)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Mazzarò (Taormina).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 14 maggio 1963, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 20,40 sita sulla spiaggia di Mazzarò (Taormina), riportata in catasto al foglio n. 4, particella n. 150 (parte) del comune di Taormina.

(7148)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quindici cattedre di materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici commerciali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i regolamenti approvati con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229 e le leggi 2 agosto 1952, n. 1132 e 14 ottobre 1960, n. 1228, che dettano disposizioni sui concorsi a cattedre di istruzione media;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, che approva il regolamento sugli esami di abilitazione all'insegnamento medio;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che dettano disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso

E' indetto un concorso a quindici cattedre di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali (tab. *G V*), per coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione relativa.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui all'art. 3 del presente bando, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non superiore ad anni 40.

Detto limite di età è elevato a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio e per le categorie equiparate dalla legge ai fini dell'elevazione del limite di età nei pubblici concorsi.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40 e di anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata convertita in statale che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo;

e) coloro che abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria o comunque servizio di straordinario, avventizio e simili nella Amministrazione dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo;

f) il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale ed il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo.

Possono prendere parte al concorso anche i ciechi, ai sensi della legge 4 giugno 1962, n. 601;

6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in giurisprudenza;

b) laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109);

c) diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;

d) laurea in economia e diritto della sezione magistrale dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in economia e commercio;

e) laurea in scienze sociali economiche e politiche dell'Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze;

f) diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dall'Istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze a persone provviste di regolare diploma finale di scuola media superiore;

g) laurea in scienze economiche marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli;

h) lauree in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politiche economiche e sociali economiche, economico-politiche, economiche commerciali, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche e attuariali, statistiche e demografiche, conseguite nelle Università e Istituti superiori;

i) laurea in economia e commercio;

l) laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli;

7) possesso di uno dei seguenti titoli abilitanti:

a) diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185;

b) laurea in giurisprudenza, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925;

c) diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, anteriormente al 2 febbraio 1924;

d) idoneità conseguita in un concorso a cattedra di Istituto commerciale equiparata, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso (G V), congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alle precedenti lettere da a) ad h), comprese sotto il n. 6) del presente articolo;

e) diploma di materie giuridiche ed economiche (classe IV) conseguito in base al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, oppure quello conseguito ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 per l'accesso al concorso (tab. G V).

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2, quinto comma testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 128, secondo comma, citato testo unico);

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento (art. 19, legge 19 marzo 1955, n. 160);

f) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa (art. 19, legge 19 marzo 1955, n. 160).

Il Ministero con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti, di cui innanzi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove.

Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipano ai concorsi è richiesta la prescritta autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che sarà allegata alla domanda e alle domande di ammissione.

Art. 3.

Domande di ammissione
Titoli di merito e schede di valutazione

Le domande di ammissione, su carta da bollo da L. 200, devono essere rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, e devono essere redatte in conformità all'unito modello (allegato *A*), che fa parte integrante del presente bando.

Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di merito, che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione ai sensi della tabella annessa al presente bando (allegato *B*), nonchè le schede di elencazione e quelle di valutazione dei titoli, seguendo le istruzioni degli allegati *C* e *D*, che fanno parte integrante del presente bando.

Dette schede sono in distribuzione presso i Provveditorati agli studi e devono essere compilate dallo stesso candidato, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione.

Le domande di ammissione, corredate delle prescritte schede nonchè dei titoli di merito, devono pervenire per via postale con raccomandata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Scaduto il termine di presentazione non saranno accolte altre domande; non saranno accettati nuovi titoli di merito nè saranno consentite loro integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni.

Coloro che partecipano ad alcuno dei concorsi a 1065 cattedre di istruzione media, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1963, potranno fare riferimento ai titoli già prodotti, ma devono presentare separata domanda di ammissione, accompagnata dalla relativa scheda di valutazione dei titoli e da quella di elencazione.

Non è ammesso altro riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Ai candidati che non sono residenti in Italia è consentito di presentare la sola domanda di ammissione nel termine previsto dal presente articolo, salvo a corredarla dei titoli dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I titoli sono valutati prima delle prove orali, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Art. 4.

Svolgimento delle prove - Titoli di riserva e di spareggio

L'esame comprende due prove *scritte*, un *colloquio*, una *lezione*:

A) La 1ª prova scritta consiste nello svolgimento di un tema, su argomento di diritto privato o di diritto pubblico, scelto fra quelli che costituiscono il programma d'insegnamento, per la materia cui si riferisce il concorso.

La 2ª prova scritta verte su argomenti di economia politica.

B) Il colloquio consta di due parti distinte, di cui la prima riguarda le discipline giuridiche; la seconda, l'economia politica, la scienza finanziaria e la statistica.

Come per la prova scritta, la trattazione degli argomenti proposti è in relazione coi programmi d'insegnamento degli istituti tecnici, ma deve adeguarsi alla maturità e alla cultura di un aspirante all'insegnamento delle discipline anzidette.

C) La lezione verte su argomenti compresi nei programmi di insegnamento dell'Istituto tecnico commerciale.

Il tema della lezione è scelto dal candidato tra quattro sorteggiati da altrettanti gruppi di temi preparati dalla Commissione e corrispondenti alle seguenti materie facenti parte della cattedra: istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 9 e 10 dicembre 1963, con inizio alle ore 8, nei locali del Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati s'intendono ammessi alle prove stesse e dovranno intervenirvi senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o invalidi che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente a ciascuna delle prove stesse all'ufficio concorsi del Ministero.

Perde il diritto alle prove chi ad esse non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Prima di ciascuna delle prove di esame a cui si presentano, i candidati devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione esaminatrice o a quella di vigilanza un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati direttamente con lettera raccomandata.

Nella partecipazione di ammissione alle prove orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.

A differenza dei requisiti di ammissione ai concorsi (i quali, a norma del precedente art. 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande), i requisiti che diano titolo a riserva di posto o a spareggio nei casi di parità di merito, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 5.

A tal fine, nel termine perentorio di giorni venti a partire da quello in cui avranno sostenuto le prove orali, i candidati che le abbiano superate e che per tutte le prove di esame raggiungano almeno la votazione di 52,50 su 75, devono presentare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, i documenti che diano titolo a riserva o spareggio (a meno che non siano già stati prodotti) attenendosi alle formalità di cui all'allegato *E*, che fa parte integrante del presente bando.

Art. 5.

Punteggio - Graduatorie

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove d'esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli di cui al n. 4 della tabella annessa al presente bando (allegato *B*). Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Nella sua prima adunanza la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove d'esame. Determina altresì i punteggi da attribuire ai singoli titoli, per le categorie e nei limiti previsti dalla tabella di cui al precedente comma. La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Le prove di esame s'intendono superate dai candidati che riportano non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per il concorso la Commissione esaminatrice compilerà le graduatorie seguenti:

a) graduatoria dei vincitori;

b) graduatoria degli ex combattenti;

c) graduatoria suppletiva dei rimanenti candidati con non meno di 70 su 100;

d) graduatoria di merito dei candidati con meno di 70 su 100.

Hanno diritto all'inclusione nelle graduatorie predette i candidati che hanno superato le singole prove di esame e raggiunto per esse la votazione complessiva di almeno 52,50 su 75, ed inoltre — per quanto riguarda le graduatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) — conseguito la votazione totale per titoli ed esami di almeno 70 su 100.

Nei casi di parità di merito i candidati saranno collocati secondo l'ordine di spareggio di cui all'allegato *F*.

Art. 6.

Titoli di ammissione - Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie di cui al precedente art. 5 sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente graduati saranno invitati con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i documenti, comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'allegato *G*, che fa parte integrante del presente bando.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1963
Registro n. 51, *foglio n.* 68

ALLEGATO *A*

(Modello della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Ufficio concorsi scuole medie - Divisione I — ROMA

Il sottoscritto . . . . (1), nato il . . . . . . a . . . . (provincia di . . . .), chiede di essere ammesso al concorso a quindici cattedre di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali (tab. G V) indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1963.

Il sottoscritto:

è in possesso di laurea in . . . . (2), conseguita il . . . . (3), presso l'Università di . . . . (4), e di . . . . (5);

è in possesso delle seguenti abilitazioni all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria conseguite negli esami di Stato appresso indicati (6):

. . . . (. . . . .) (decreto ministeriale . . . .);

. . . . (. . . . .) (decreto ministeriale . . . .);

. . . . (. . . . .) (decreto ministeriale . . . .);

ha prodotto anche domande di partecipazione ai seguenti concorsi a millesessantacinque cattedre di istruzione media banditi con decreto ministeriale 2 aprile 1963 (7):

. . . . cattedre di . . . . (Tab. . . . . .);

. . . . cattedre di . . . . (Tab. . . . . .);

. . . . cattedre di . . . . (Tab. . . . . .);

ha i seguenti requisiti che danno diritto a riserva di posti o a spareggio a parità di merito . . . . (8).

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di possedere i requisiti dell'età stabilita dal bando (9) in quanto . . . . ;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (provincia di . . . .);

di non avere riportato condanne penali (10);

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . . (11);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal quartultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data . . . .

Firma . . . . (12)

Indirizzo . . . . (13)

---

(1) Cognome e nome. Le donne indicheranno il cognome da nubili.

(2) Oppure diploma, a norma dell'art. 2, n. 6, del presente bando.
(3) Data di conseguimento.
(4) Od altro istituto.
(5) Indicare l'eventuale 2ª laurea.
(6) Indicare le materie di abilitazione; la tabella di concorso o classe di abilitazione; nonchè il decreto ministeriale con cui fu indetto il relativo esame (allegato *A-bis*).
(7) Secondo le colonne 5, 2 e 1 del prospetto di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 2 aprile 1963.
(8) Vedi allegato *E* e relativo rinvio all'allegato *C*, nonchè l'allegato *F* del presente bando.
(9) Nel solo caso di eccedenza del limite massimo, a norma dell'art. 2, n. 3) del presente bando.
(10) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena e riabilitazione) nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.
(11) Vedi lettera *h*) dell'allegato *G* del presente bando.
(12) La firma deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.
Per coloro che prestino servizio di ruolo presso una scuola o istituto di istruzione è sufficiente l'autenticazione del direttore o del capo di istituto. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.
(13) Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

ALLEGATO *A-bis*

Elenco dei decreti ministeriali con i quali, a partire dal 1930 in poi, furono indetti concorsi-esami di Stato e soli esami di abilitazione.

Decreto ministeriale 10 maggio 1930;
Decreto ministeriale 14 marzo 1931;
Decreto ministeriale 30 marzo 1931;
Decreto ministeriale 31 dicembre 1931;
Decreto ministeriale 2 febbraio 1932;
Decreto ministeriale 18 dicembre 1932;
Decreto ministeriale 23 dicembre 1932;
Decreto ministeriale 15 dicembre 1933;
Decreto ministeriale 18 gennaio 1935;
Decreto ministeriale 4 aprile 1936;
Decreto ministeriale 15 gennaio 1937;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1937;
Decreto ministeriale 24 marzo 1938;
Decreto ministeriale 20 ottobre 1938;
Decreto ministeriale 27 ottobre 1939;
Decreto ministeriale 26 febbraio 1940;
Decreto ministeriale 22 aprile 1941;
Decreto ministeriale 18 novembre 1941;
Decreto ministeriale 28 dicembre 1942;
Decreto ministeriale 19 luglio 1944;
Decreto ministeriale 4 luglio 1947 (ordinari e riservati ai reduci);
Decreto ministeriale 28 luglio 1948;
Decreto ministeriale 27 aprile 1951 (ordinari e riservati al personale statale di ruolo);
Decreto ministeriale 22 maggio 1953;
Decreto ministeriale 30 dicembre 1955;
Decreto ministeriale 26 agosto 1957;
Ordinanza ministeriale 15 marzo 1958 (abilitazioni didattiche);
Decreto ministeriale 1° agosto 1958 (abilitazioni decentrate, 1ª sessione);
Decreto ministeriale 15 dicembre 1959 (abilitazioni decentrate, 2ª sessione);
Decreto ministeriale 15 dicembre 1960 (abilitazioni decentrate, 3ª sessione);
Decreto ministeriale 15 dicembre 1961 (abilitazioni decentrate, 4ª sessione);
Decreto ministeriale 15 dicembre 1962 (abilitazioni decentrate, 5ª sessione.

ALLEGATO *B*

Tabella di valutazione dei titoli
(Leggi 2 agosto 1952, n. 1132 e 14 ottobre 1960, n. 1229)

1. Titolo di studio (laurea o diploma), in base al quale si è ammessi al concorso, compresi i titoli di per se stessi abilitanti, valutabili anche ai fini del punteggio, relativo al titolo di abilitazione a norma della lettera *c*) del n. 2 della presente tabella, fino al massimo di punti 5.

Nei limiti dei 5 punti, al titolo di studio vengono attribuiti:
punti 5 se conseguito con la votazione di 110 e lode;
punti 4,50 se conseguito con la votazione di 110;
punti 4 se conseguito con una votazione da 105 a 109;
punti 3 se conseguito con una votazione da 99 a 104;
punti 2 se conseguito con una votazione da 88 a 98.

Lauree e diplomi diversamente classificati debbono essere riportati a 110.

2. Titoli di cultura, fino al massimo di punti 10:

a) idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3, fino al massimo di punti 7.

Per « idonei » s'intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riportarono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.

Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la votazione medesima è ridotta a 60/100;

b) altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera *a*) o relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di punti 3;

c) abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso, fino al massimo di punti 5;

d) abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di punti 2;

e) libere docenze (*a*), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di punti 6;

f) titoli finali di studio (*a*) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino al massimo di punti 2;

g) altri titoli di studio (lauree o diplomi) (*a*) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purchè conseguiti con votazione non inferiore a 99/100, fino al massimo di punti 2;

h) pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc., attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso, fino al massimo di punti 3.

Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza;

i) altri titoli non precedentemente previsti, fino al massimo di punti 2.

3. Titoli didattici (*b*), fino al massimo di punti 10:

A) per i seguenti servizi od insegnamenti, fino al massimo di punti 7:

a) insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università;

d) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in

misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;

e) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi;

B) per il servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3;

C) per qualifiche di «ottimo», «valente» e «buono» riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di punti 3:

per ogni qualifica di «ottimo» punti 1;

per ogni qualifica di «valente» punti 0,50;

per ogni qualifica di «buono» punti 0,25.

Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, è attribuito un punteggio pari ai due terzi di quello previsto dal presente paragrafo C), per l'insegnamento negli istituti medi, salva l'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sarà valutata per intero.

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a «sufficiente» non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A).

4. Titoli supplementari, fino al massimo di punti 15;

a) servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiani (c) partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno punti 1;

per frazioni di anno punti 0,50;

b) croce al merito di guerra; qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra, punti 1;

c) croce di guerra al valor militare punti 2;

d) avanzamento per merito di guerra punti 2;

e) medaglia di bronzo al valor militare punti 3;

f) medaglia d'argento al valor militare punti 5;

g) promozione per merito di guerra punti 5;

h) medaglia d'oro al valor militare oppure Ordine militare d'Italia punti 10;

i) ferita in combattimento punti 2;

l) certificato di patriota punti 0,50;

m) servizio di infermeria presso Enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno punti 1;

per frazione di anno punti 0,50;

n) pena detentiva per attività antifascista e confine di polizia per la stessa attività:

per ogni anno di pena scontata punti 1;

per frazione di anno punti 0,50.

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

(a) Qualunque sia il numero dei titoli.

(b) Per insegnamento o servizi prestati nell'ultimo decennio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

(c) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento.

ALLEGATO C

Documentazione dei titoli di merito

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Valgono, a tal fine, le seguenti norme:

1. Per l'attribuzione del punteggio previsto per *il titolo di studio* (laurea o diploma), di cui al n. 6) dell'art. 2 del bando, è richiesto un certificato su carta da bollo attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma.

2. Per la valutazione dei *titoli di cultura*:

a) i certificati delle abilitazioni o idoneità (col voto rispettivo) conseguito in concorsi-esami di Stato, possono essere prodotti in originale oppure in copia autentica.

Coloro che ne fossero sprovvisti devono farne richiesta all'Ufficio concorsi del Ministero, sempre entro il previsto termine di scadenza di cui all'art. 3, con domanda, inviata a parte, su carta da bollo da L. 200 (cui saranno allegate le necessarie marche da bollo da L. 200 e, se del caso, la prescritta ricevuta della tassa per opere universitarie), nella quale devono specificare che i certificati richiesti siano allegati d'ufficio alla domanda o alle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente bando; detta circostanza sarà fatta anche rilevare con apposita annotazione nella scheda di elencazione dei titoli;

b) la votazione conseguita da vincitori di concorsi a cattedre di istruzione secondaria, se esibita agli effetti dell'assegnazione del punteggio previsto per la idoneità o l'abilitazione, deve essere documentata nel modo previsto dalla precedente lettera a), non essendo in proposito adatta la presentazione della copia dello stato di servizio o di certificato analogo;

c) le opere manoscritte o dattilografate non saranno prese in considerazione;

d) eventuali titoli di cultura non precisati dalla tabella di valutazione (allegato B n. 2 lettera i) possono essere prodotti qualora il candidato li ritenga suscettibili di una qualche valutazione.

3. Per la valutazione del *servizio didattico* prestato nell'ultimo decennio (dall'anno scolastico 1952-53 all'anno scolastico 1961-62) e della qualifica riportata per il servizio stesso (se prestato in scuole ed istituti statali o pareggiati) nell'ultimo triennio (anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-62):

a) tutti i certificati di servizio didattico non di ruolo (su carta da bollo) devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio (e non della retribuzione relativa), con le eventuali interruzioni, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi (e non le sezioni) in cui l'insegnamento è stato impartito, la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame, e — per il servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate — la relativa qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita, l'indicazione che il servizio è stato prestato «senza demerito»: non saranno presi in considerazione certificati che siano privi anche di una sola delle indicazioni anzidette e non saranno ritenute valide formule generiche od espressioni comunque di esse sostitutive.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui al precedente comma, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato «senza demerito» in classi o corsi che godevano già del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione del riconoscimento stesso, con la precisazione della decorrenza del riconoscimento e dell'eventuale sua revoca: la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Per maggior chiarezza si rinvia al modello di certificato di servizio non di ruolo (allegato D);

b) i professori di ruolo documenteranno il proprio servizio di ruolo mediante certificato (rilasciato in carta da bollo dal competente capo di istituto) comprovante, per ciascun anno scolastico: il servizio prestato quale straordinario o ordinario, l'insegnamento impartito (con le eventuali interruzioni) e la relativa qualifica;

c) per gli altri impiegati di ruolo, il cui servizio sia valutabile fra i titoli didattici, valgono disposizioni analoghe;

d) i candidati sono tenuti ad accertare la rispondenza alle norme anzidette dei certificati di servizio che esibiscono per la valutazione relativa. Per parte loro, le autorità che rilasciano i certificati medesimi si atterranno scrupolosamente alle norme sopra riportate, onde consentire ai candidati di produrre per i concorsi elementi sicuri di giudizio;

e) i candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare le sedi di insegnamento all'estero o la residenza, possono documentare il proprio servizio in modo diverso da quello sopra prescritto, purchè i documenti sostitutivi che esibiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la valutazione.

4. Per l'assegnazione del punteggio previsto per i *titoli supplementari*:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i militari che per conto dell'O.N.U. abbiano prestato servizio in zone d'intervento devono presentare attestato dell'autorità militare conforme alle disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa;

e) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

f) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

ALLEGATO D

(Modello di certificato di servizio non di ruolo su carta da bollo da L. 200)

. . . . (1)

Si certifica che il prof. . . . .,
nato a . . . . (prov. . . . .)
il . . . ., ha prestato presso
questo . . . . (2) il seguente servizio:
anno scolastico 19 . . - 19 . .: dal . . . . . .
al . . . . (3) ininterrottamente (4), incarico (5) di . . . . . (6), per ore . . . settimanali,
nella classe . . . . . (7), qualifica: . . . . (8).
Ha partecipato alle due sessioni di esame.
anno scolastico 19 . . - 19 . .:
. . . idem c. s. . . .;
anno scolastico 19 . . - 19 . .:
. . . idem c. s. . . .;
Annotazioni eventuali . . . . (9).
Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell'interessato, per uso di concorso.

Data . . . . .

Firma del capo d'Istituto (10)
. . . .

---

(1) Intitolazione della scuola o istituto o ufficio che rilascia il certificato.
(2) Specificare la scuola o istituto.
(3) Giorno, mese e anno.
(4) Indicare le eventuali interruzioni motivandole.
(5) o supplenza.
(6) Materie insegnate.
(7) o nelle classi.
(8) Per il servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti va riportata non la qualifica, ma l'indicazione: « senza demerito ». La stessa indicazione va posta nel caso di servizio negli istituti statali, per cui non sia stato possibile assegnare la qualifica.
(9) Nella presente sede i certificati di servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti devono riportare gli estremi del decreto con cui venne concesso il riconoscimento (anche se questi già figurano nel timbro di intestazione) secondo la seguente formula: L'istituto (o il corso, o la classe, o le classi) ottenne il riconoscimento legale con decreto ministeriale . . . . a decorrere dal . . . . (data esatta). Il riconoscimento fu revocato con decreto ministeriale . . . . in seguito a . . . . . .
(10) o della competente autorità.

ALLEGATO E

Elenco dei titoli che danno diritto a riserva di posto o spareggio

Valgono, per la richiesta documentazione, in aggiunta, a quelle concernenti i titoli supplementari riportate nell'allegato *C*, le seguenti disposizioni:

1. Coloro che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico o siano insegnanti dei ruoli ordinari devono rispettivamente produrre, al fine della riserva di posti in loro favore (art. 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744 e art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831):

gli stabilizzati, un certificato su carta da bollo attestante la conseguita stabilità, rilasciato dal competente provveditore agli studi;

gli insegnanti di ruolo, un certificato su carta da bollo, attestante il possesso di tale qualifica e la cattedra che occupano, rilasciato dal capo dell'Istituto presso il quale prestano servizio (sempre che tali elementi già non risultino dai certificati di servizio esibiti ai fini della valutazione dei titoli didattici: allegato *B* n. 3 e parti corrispondenti dell'allegato *C*).

2. I reduci dalla deportazione e gli internati da nemico devono presentare apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

3. I mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dall'internamento ad opera del nemico; i mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; i militari mutilati ed invalidi contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14 che non siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943 e che non abbiano partecipato ad azioni di terrorismo o di sevizie devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

4. I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alla risultanze anagrafiche e dello stato civile.

5. I mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

6. I figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra.

7. Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) gli orfani dei caduti o irreperibili per causa di guerra di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 131, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, quando i militari stessi non siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943 e non abbiano partecipato ad azioni di terrorismo o di sevizie devono presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

8. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

9. Gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

10. I profughi da territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

11. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana.

12. I profughi giuliani e dalmati, che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esibire una attestazione rilasciata in carta bollata dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

13. I connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti dell'ottobre 1956 e quelli rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959 in conseguenza dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese dovranno produrre attestato delle autorità consolari. I connazionali rimpatriati dalla Tunisia per motivi di emergenza dopo la cessazione del protettorato francese e prima del gennaio 1959 dovranno produrre attestato del Ministero degli affari esteri. I dipendenti dalla ex Amministrazione internazionale di Tangeri che siano stati costretti a rimpatriare con la cessazione della Amministrazione stessa dovranno produrre attestato del Ministero degli affari esteri.

14. I coniugati devono esibire lo stato di famiglia rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di domicilio. Tale documento deve essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

15. I mutilati e gli invalidi civili devono esibire il certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

ALLEGATO *F*

Criteri di spareggio nei casi di parità di merito

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati e invalidi civili;

a parità dei titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *G*

Elenco dei titoli di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione ai concorsi è accertato dai seguenti documenti:

a) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea o diploma) di cui al n. 6) dell'art. 2 del bando. Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra Amministrazione agli effetti della partecipazione ad altri concorsi od esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento. Essi devono, però, indicare su foglio di carta libera l'ufficio o l'Amministrazione presso cui il titolo stesso si trova.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) certificato comprovante il possesso dell'abilitazione per l'insegnamento nella cattedra cui il candidato aspira, a norma del n. 7 del citato art. 2 sempre che il certificato stesso

non sia stato già esibito agli effetti della valutazione dei titoli; valgono, per il rilascio di detto certificato, le norme di cui all'allegato *C*;

c) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

d) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

f) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal n. 3 dell'art. 2 del bando, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono diritto di riserva o spareggio;

g) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6 del bando di concorso.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del predetto articolo, soltanto i seguenti documenti:

un certificato, rilasciato su carta da bollo dal competente capo di istituto (per i professori) o di ufficio (per gli impiegati), comprovante che il candidato è in attività di servizio di ruolo con diritto a pensione a carico dello Stato, a meno che tale certificato non sia stato già esibito in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono diritto di riserva o spareggio;

titolo di studio (a meno che questo non sia giacente presso la competente Direzione generale di questo Ministero o l'ufficio o Amministrazione alla quale appartengono).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di abilitazione;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

(7138)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro (decreto ministeriale 5 aprile 1963).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento del personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Due terzi dei posti messi a concorso sono riservati al personale comunque assunto o denominato con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente.

Della riserva suddetta sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commercialte, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima:

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione raziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori;

b) del personale di cui all'art. 1, secondo comma, del bando;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cettato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempimento agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto di requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato I), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 200 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375

e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto e gli operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 1, secondo comma, del bando di concorso dovranno altresì produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di dipendenza da cui risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e l'indicazione dei rapporti informativi relativi all'ultimo triennio. Dovranno essere altresì indicati gli uffici ove i candidati hanno prestato servizio.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione d'indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gl'interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 19366, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pen-

sione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di meriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 200, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 5, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di lire 200 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di lire 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per essumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata.

Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1963
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 24

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla):

Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro
Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di . .) il (1) e residente in (provincia di .) via n. ., chiede di essere ammeso al concorso a posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

li . . .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del Sig. (5) . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere o perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato Italiano, da territori esteri da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario e straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

(7159)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza.

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta è così costituita:

Presidente:

Degli Albizzi dott. Vittorio, vice prefetto vicario di Vicenza.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, ispettore generale medico, medico provinciale di Vicenza;

Leopardi prof. Giuseppe, primario ostetrico-ginecologo all'Ospedale civile di Thiene;

Zanni dott. Umberto, medico chirurgo, specialista ostetrico-ginecologo;

Marcato Silvana, ostetrica condotta di Dueville.

Segretario:

Romani dott. Fernando, direttore di divisione di 1ª classe.

(7038)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto è così costituita:

Presidente:

Degli Albizzi dott. Vittorio, vice prefetto vicario di Vicenza.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, ispettore generale medico, medico provinciale di Vicenza;

Menghetti prof. Luciano, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Vicenza;

Porro prof. Adolfo, primario medico dell'Ospedale civile di Lonigo;

Zoccarato dott. Arrigo, medico condotto di Montorso.

Segretario:

Urso dott. Elio. direttore di sezione alla prefettura di Vicenza.

(7037)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5287 del 18 dicembre 1962, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per le condotte mediche vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 31 dicembre 1961, bandito con decreto medico provinciale n. 1513 del 10 aprile 1962;

Viste le rinuncie dei precedenti classificati;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti approvata con decreto medico provinciale n. 5286 del 18 dicembre 1962, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dagli stessi nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5287 del 18 dicembre 1962, i sottoelencati medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Tedde Agostino: Cuglieri;
2) Demuro Giovanni Gregorio: 1ª condotta Oliena;
3) Masia Giov. Battista: Fonni;
4) Canetto Graziano: Borone;
5) Fulio Paolo: Baunei;
6) Flore Severino: Triei;
7) Ferrara Renato: Teti;
8) Casera Cesare Augusto: Osidda.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 16 luglio 1963

Il medico provinciale: PUTZU

(7071)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.